REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n. 7 Carbonia

Deliberazione n. 1029 9/C

adottata dal Commissario Straordinario in data 27 DIC 2016

Oggetto: **T.M. c/ A.S.L. n. 7 di Carbonia e c/ I.N.P.S. - Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regione Sardegna - giudizio n. 23818/2016 - Conferimento incarico legale all'avv. Andrea Pasquale Cannas del Foro di Cagliari.**

Su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali

PREMESSO con ricorso alla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regione Sardegna, T.M. ha convenuto in giudizio la A.S.L. n. 7 di Carbonia nonché L'I.N.P.S. Gestione Pubblici Dipendenti – Sede Prov.le di Cagliari, al fine di ottenere l'annullamento: a) della nota prot. n. 95/2016/5143 del 04/03/2016 del Servizio del Personale della A.S.L. n. 7, in uno con il verbale della Commissione Medica di Verifica di Cagliari n. 5738 del 09/02/2016; b) della nota prot. PG/2016/16990 del 22/07/2016 del Servizio del Personale della A.S.L. n. 7, che in conformità al giudizio espresso dalla C.M.V. ha deciso di non accogliere l'istanza della parte ricorrente;

DATO ATTO che la Direzione Aziendale ritiene opportuno costituirsi nel giudizio sopra citato, contraddistinto al n. 23818 per l'anno 2016;

PRESO ATTO che l'Azienda si trova priva di un legale interno e che la stessa deve pertanto rivolgersi ad avvocati esterni per la propria tutela giuridico-patrimoniale;

ATTESO che l'Azienda, con deliberazione n. 123/C del 10 novembre 2009, ha indetto una procedura pubblica per la formazione di un elenco di avvocati dal quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza e rappresentanza legale ed ha approvato il relativo avviso, pubblicato in data 11 novembre 2009 con termine per la presentazione delle domande fissato per l'11 dicembre 2009, prorogato, in virtù della riapertura dei termini prevista con deliberazione n. 77/C del 21 gennaio 2010, al 9 febbraio 2010, ed infine riaperto in via definitiva, senza previsione di un termine di scadenza per la presentazione delle domande, con deliberazione n. 436/C del 31 marzo 2010;

CONSIDERATO che la Direzione Aziendale, nella persona del Commissario Straordinario, in virtù della competenza esclusiva nella individuazione dei legali cui affidare gli incarichi prevista nell'avviso, ha ritenuto che l'avv. Andrea Pasquale Cannas del Foro di Cagliari, regolarmente iscritto all'elenco di avvocati in questione, possa adeguatamente tutelare le ragioni e gli interessi dell'Azienda nella causa sopra descritta, anche in considerazione del fatto che il citato professionista ha difeso l'Azienda, con esito positivo, in un precedente contenzioso promosso dalla medesima parte ricorrente nanti il Tribunale Ordinario Sezione Lavoro;

RILEVATO che nella domanda di iscrizione al predetto elenco, il medesimo avvocato ha dichiarato di impegnarsi ad applicare i minimi tariffari;

PRESO ATTO che con l'art. 9 del D.L. n. 1 del 24/01/2012 sono state abrogate la tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico;

VISTE le nuove tabelle dei parametri forensi contenute nel D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, rubricato "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", il quale, all'art. 4, comma 1, prevede le percentuali di variazione in diminuzione applicabili ai valori medi tabellari previsti del medesimo decreto, nella misura del 50% (fino al 70% per la sola fase istruttoria);

ACQUISITA in sede aziendale la nota PG/2016/27730 del 21/12/2016 con cui l'avv. Cannas ha trasmesso il preventivo di cui si allega copia, redatto attenendosi ai valori minimi tabellari previsti dal D.M. n. 55 del 10/03/2014 per la liquidazione dei compensi per i giudizi nanti la Corte dei Conti, in relazione allo scaglione di valore della causa "indeterminabile - complessità bassa", per un importo lordo pari ad € 3.690,11, quale compenso per l'attività professionale al momento ipotizzabile in relazione all'incarico affidato;

RITENUTO di dover affidare all'avv. Andrea Pasquale Cannas la tutela legale dell'Azienda nel giudizio in argomento;

CONSIDERATO che non risultano determinabili a priori, tenuto conto delle peculiarità dell'attività professionale oggetto del mandato, né la durata dell'incarico medesimo né il momento in cui sarà richiesto dal professionista il pagamento dei compensi per l'attività effettivamente espletata;

RITENUTO conseguentemente di dover rinviare la richiesta di sub-autorizzazione al momento in cui sarà acquisita in sede aziendale la nota spese per il pagamento delle competenze professionali in favore dell'avvocato incaricato, con l'esatta quantificazione dell'importo dovuto;

ATTESTATO che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29/02/2016;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n. 7 Carbonia

DE L I B E R A

per i motivi esposti in narrativa:

- di costituirsi e resistere nel giudizio n. 23818/2016, promosso da T.M. con ricorso ricorso alla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regione Sardegna;

- di dare atto della regolare iscrizione dell'avv. Andrea Pasquale Cannas del Foro di Cagliari nell'elenco di avvocati da cui attingere per il conferimento di incarichi di assistenza e rappresentanza legale dell'Azienda;

- di approvare il preventivo trasmesso dall'avv. Cannas con nota PG/2016/27730 del 21/12/2016, per un importo lordo pari ad € 3.690,11, redatto in applicazione dei valori minimi tabellari previsti dal D.M. n. 55 del 10/03/2014 per la liquidazione dei compensi per i giudizi nanti la Corte dei Conti, in relazione allo scaglione di valore della causa "indeterminabile - complessità bassa";

- di affidare all'avv. Andrea Pasquale Cannas l'incarico di assistere, rappresentare e difendere gli interessi giuridico-patrimoniali dell'Azienda nel giudizio suddetto, conferendo al medesimo ogni potere e facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso il Suo studio in Cagliari, via Ozieri n. 10;

- di rinviare la richiesta di sub-autorizzazione al momento in cui sarà acquisita in sede aziendale la nota spese per il pagamento delle competenze professionali in favore dell'avvocato incaricato, con l'esatta quantificazione dell'importo dovuto;

- di attestare che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 e è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29/02/2016.

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio Onnis

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Fanni Pittau

Il Direttore Sanitario
Dott. Silvio Maggetti

Resp. S.C. AA.GG.LL.
Dott.ssa Maria Teresa Garau

S.C. AA.GG.LL. Settore legale
Dott.ssa Irene Diana

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 1029 del 27 DIC 2016

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio della A.S.L. n. 7

a partire dal 27 DIC 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

allegato alla nota PG/2016/27730 del 21/12/2016

[redacted] CANNAS STUDIO LEGALE
09128 Cagliari - Via Dante, 19
Tel. +39 070 4521043 Fax +39 070 4520284

Cagliari, 19.12.2016

Spett.le
ASL n°7
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA

Oggetto: Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale della Sardegna - Giudizio n°23818 promosso da T[redacted]M[redacted] c/ ASL n°7 ed altri.

Fase di studio	€	845,00
Fase introduttiva	"	337,50
Fase istruttoria e trattazione	"	437,50
Fase decisionale	"	910,00
Totale compensi	"	2.529,00
Rimb.Forf.15%	"	379,35
	"	2.908,35
Cassa Prev. Avv (4%)	"	116,33
	"	3.024,68
IVA (22%)	"	665,43
TOTALE	"	3.690,11
A dedurre:		
- Rit. IRPEF (20%) su compensi e r.f.	"	581,67
	€	3.108,44

N.B.: I sopra indicati compensi sono stati quantificati sulla base dei valori di cui alla tabella 11 (giudizi innanzi alla Corte dei Conti) allegata al D.M. n°55/2014, per le cause di valore indeterminato basso (€ 26.000,01 - € 52.000,00). I detti valori sono stati poi diminuiti nella misura massima del 50%, come previsto dall'art. 4, comma 1, del citato D.M..
La presente notula non costituisce documento fiscale.
Ritenuta IRPEF da versare a Vs. cura come per legge.

Avv. Andrea P. Cannas

CODICE FISCALE: CNNNRP65D21L953R - PARTITA IVA: 02223210929